

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 30 gennaio 1995, n. 1082

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che solo per il "vizio apparente", che a quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, il termine decorre dal momento della "scoperta", la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato "certezza" (e non semplice sospetto) che il vizio sussista; e che, nella compravendita di merce fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza della denuncia dei vizi (nella specie: acidità del vino), è quello in cui l'acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti.

VENDITA

Cass. civ. Sez. II, 30-01-1995, n. 1082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco FAVARA Presidente

" Vittorio VOLPE Consigliere

" Gaetano GAROFALO "

" Francesco CRISTARELLA ORESTANO "

" Antonino ELEFANTE Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 12524/91

tra

MERGE' ARMANDO, elettivamente domiciliato in Roma Via Capistrano n. 11, presso lo studio dell'Avv. Armando Felice che lo difende come da mandato in calce al ricorso.

Ricorrente

e

CANTINA COOPERATIVA DELLA RIFORMA FONDIARIA DI RUVO DI PUGLIA S.R.L., in persona del suo Presidente pro-tempore Biagio Stragapede, elettivamente domiciliata in Roma Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Enrico Ciccotti, difesa dagli Avv.ti Giovanni Loiacono e Giuseppe Romano come da procura a margine del controricorso.

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 756/91 dell'8.5/16.7.1991.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.6.1994 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Paolo Dettori che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).

Svolgimento del processo

Con atto di citazione 21 gennaio 1981, Armando Mergè proponeva opposizione al decreto 14 luglio 1981 del Presidente del Tribunale di Bari con il quale gli si ingiungeva di pagare alla Cantina Cooperativa della Riforma Fondiaria di Ruvo di Puglia S.r.l. (in seguito semplicemente Cantina di Ruvo) la somma di lire 45.926.122 quale saldo della fornitura di hl. 2.746.09 di vino, effettuata nel gennaio 1981, secondo il contratto stipulato il 25 novembre 1980. Sosteneva il Mergè che l'acidità della partita di vino era risultata all'analisi di gradi 2,57, anziché di gradi 0,40 come convenuto, tale da rendere il prodotto di infima qualità ed assolutamente incommerciabile. Ciò non solo aveva determinato per esso opponente un discredito commerciale, che quantificava in lire 12.000.000, ma anche un danno di lire 8.000.000, pari al 50% della partita di vino (quintali 400) resa incommerciabile. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, e, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo della partita di vino contestata a lire 13.018.025, con condanna della Cantina di Ruvo al pagamento della somma di lire 20.000.000 a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, e, per l'effetto, riconoscersi il suo residuo debito di lire 12.908.097.

La Cantina di Ruvo deduceva l'infondatezza della proposta opposizione sia per la tardività della denuncia del preteso vizio, sia per l'insussistenza dello stesso.

Il Tribunale di Trani, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia ex [art. 1495 c.c.](#) per tardività della denuncia dell'asserito vizio della merce, rigettava l'opposizione e le proposte domande riconvenzionali, e condannava l'opponente al pagamento dell'ulteriore somma di lire 34.963.556 a titolo di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali sull'intera somma di lire 80.889.678 dal 14 luglio 1981 al saldo.

Interponeva appello il Margè, cui resisteva la Cantina di Ruvo.

Con sentenza 8 maggio-16 luglio 1991, la Corte di Appello di Bari accoglieva l'impugnazione limitatamente alla decorrenza degli interessi legali che dichiarava dovuti sull'intera somma già liquidata dal 14 aprile 1987 e rigettava nel resto il gravame. Nella parte motiva, in ordine alla tardività della denuncia dell'asserito vizio, osservava la corte barese che, anche se il Mergè non

era stato presente al carico e scarico della partita di vino in contestazione, certamente gli autotrasportatori e soprattutto i dipendenti addetti ai depositi, incaricati di tali operazioni, in quanto gente del mestiere, non potevano non percepire all'olfatto l'elevata acidità, tanto più che era notevole la quantità di vino travasata. Pertanto il dedotto vizio, se sussistente, era immediatamente riconoscibile, sicché il termine di otto giorni per la denuncia era ampiamente scaduto quando fu inviato il telegramma di contestazione. Riteneva poi la corte di merito superflua la richiesta di consulenza tecnica, sia perché il preteso vizio non era stato tempestivamente denunciato, sia perché nessun risultato utile poteva dare l'analisi di un campione di vino dopo dieci anni, quando ormai era assolutamente alterato.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso il Margè sulla base di due motivi di Cassazione.

Resiste con controricorso la Cantina di Ruvo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli [artt. 1490, 1491 e 1495 c.c.](#) e [dell'art. 115 c.p.c.](#), nonché l'erronea e insufficiente motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, ai sensi [dell'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.](#), per avere la Corte di Bari ritenuto l'acidità del vino un vizio facilmente riconoscibile da parte dei dipendenti della ditta acquirente, facendo decorrere il termine per la denuncia dal giorno del ricevimento della merce, senza considerare che tale vizio non era apparente, ma occulto, e che in ogni caso il fatto che i dipendenti avessero potuto percepire l'acidità non stava a significare che da quel momento l'acquirente titolare, non presente alla consegna, fosse partecipe della scoperta del vizio, se nessuna comunicazione gli era stata fatta. Secondo il ricorrente, poiché la scoperta del vizio è avvenuta attraverso il certificato rilasciato dal laboratorio di analisi, i giudici di merito non potevano ritenere la denuncia tardiva, essendo stata effettuata nel termine di otto giorni da tale scoperta. Inoltre la Corte di merito ingiustamente e senza adeguata motivazione non ha ammesso la richiesta di perizia sui campioni di vino.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli [artt. 113, 183 e 184 c.p.c.](#), nonché [dell'art. 2697 c.c.](#) in relazione all'[art. 1224 c.c.](#), ed assume che erroneamente la corte barese ha preso in considerazione la domanda di rivalutazione del credito, proposta tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni senza che vi fosse stata accettazione del contraddittorio; rilevando inoltre la mancanza di motivazione in ordine alla fondatezza di tale domanda.

Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso, il quale con i suddetti motivi denuncia sostanzialmente l'ingiustizia della sentenza, merita accoglimento per quanto di ragione.

Il giudice a quo, con argomentazioni incongrue, violando la disciplina dell'azione di garanzia, dettata dagli artt. 1491, 1495 e 1511 c.c., ha ritenuto il vizio in questione - acidità del vino - immediatamente "riconoscibile" all'atto della consegna della merce, facendo decorrere da tale momento il termine di otto giorni per la denuncia. Ma così opinando, oltre ad assimilare due categorie giuridicamente distinte - quella dei vizi "facilmente riconoscibili", per i quali la garanzia non è dovuta, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi ([art. 1491 c.c.](#)), e quella dei "vizi apparenti", per i quali il termine della denuncia, ai fini dell'operatività della garanzia, decorre dal giorno del ricevimento della merce (art. 1511 c.c.) - ha assegnato al senso dell'olfatto un ruolo determinante in ordine all'accertamento dell'acidità del vino, senza tenere conto dello specifico mezzo tecnico espletato (esame di laboratorio) per rilevarla.

La sentenza impugnata non ha considerato, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, che solo per il "vizio apparente", che a quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il "dies a quo" decorre dal giorno del ricevimento della merce mentre per gli altri vizi, il termine decorre dal momento della "scoperta", la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato "certezza" (e non semplice sospetto) che il vizio sussista (Cass., 4 maggio 1965, n. 797; Cass., 8 aprile 1965, n. 614); e che, nella compravendita di merce fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, il "dies a quo" per la decorrenza del termine di decadenza della denuncia dei vizi, è quello in cui l'acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1982, n. 52439).

Al contrario, la Corte territoriale, senza alcuna motivazione, ha ritenuto che, avendo il vino una certa acidità il vizio era immediatamente riconoscibile al semplice olfatto da parte dei dipendenti della ditta, senza peraltro considerare che l'indagine in ordine alla scoperta del vizio deve essere completa, mediante esame delle varie circostanze di fatto, non ristretta a percezioni soggettive e personali, ma estesa e giustificata da elementi e fattori obiettivi.

Non può pertanto non stigmatizzarsi come la Corte d'Appello nessuna giustificazione ha dato circa l'apparenza e obiettiva riconoscibilità del vizio al fine dell'individuazione del momento di decorrenza del termine di denuncia, incorrendo nel dedotto difetto di motivazione.

Entro tale limite deve quindi essere accolto il ricorso, con la correlativa Cassazione della sentenza impugnata e col rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della stessa Corte d'Appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata a rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2° Sezione Civile, il 28 giugno 1994.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 1995.